

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del primo Fondo per lo sviluppo per l'esercizio 1964 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni e note della Commissione di controllo, come nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo per lo sviluppo al 31 dicembre 1964:

Per le entrate

alla somma di 582.270.900 u. c.

Per le spese (pagamenti)

alla somma di 221.138.420 u. c.

Articolo 3

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del primo Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare per l'esercizio 1964.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO

Questioni fiscali in relazione agli interventi del Fondo

nn. 127 e 128:

Le clausole contenute negli appalti, tendenti ad esonerare dalle tasse all'importazione, rimangono sovente lettera morta. Reticenze di taluni paesi in materia fiscale. Casi di abrogazione retroattiva delle disposizioni favorevoli che erano in vigore al momento dell'approvazione dell'appalto.

Il Consiglio prende atto dei risultati ottenuti dalla Commissione in questo settore, invitandola a proseguire l'azione intrapresa.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1968

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio di funzionamento della CEEA per l'esercizio 1964

(68/121/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica e alla

responsabilità degli ordinatori e dei contabili (articolo 183 a) e c) del trattato),

visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione ed all'esecuzione delle parti separate dei bilanci concernenti il Parlamento europeo e la Corte di giustizia ed alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili,

visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione ed all'esecuzione della parte separata dei bilanci concernente i Consigli delle Comunità europee ed alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili,

visto il regolamento finanziario relativo alle modalità ed alla procedura secondo le quali devono essere messi a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 172, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (articolo 183 b) del trattato),

visto il regolamento finanziario della Comunità europea dell'energia atomica diretto a rinnovare per il 1964 il regolamento finanziario che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti,

visto il regolamento finanziario diretto a rinnovare per il 1964 il regolamento finanziario che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti delle istituzioni comuni delle Comunità europee,

visto il regolamento finanziario diretto a rinnovare per il 1964 il regolamento finanziario che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti dei Consigli della Comunità europee,

visto il bilancio di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica per l'esercizio 1964,

visto l'estratto degli stanziamenti disponibili alla chiusura dell'esercizio 1964 riportati all'esercizio 1965,

visti il conto di gestione e la parte del bilancio finanziario relativi alle operazioni dei bilanci di funzionamento dell'esercizio 1964,

vista la relazione della Commissione di controllo relativa ai conti dell'esercizio 1964 cui sono allegate le risposte delle istituzioni alle osservazioni che le riguardano ⁽¹⁾,

considerando che le osservazioni e note contenute nella relazione della Commissione di controllo sui conti dell'esercizio 1964 comportano la constatazione di taluni errori ed irregolarità e che deve essere dato a tale constatazione il seguito adeguato;

considerando tuttavia che l'esecuzione da parte della Commissione dell'insieme dei bilanci di funzionamento relativi all'esercizio 1964 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di detti bilanci,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni e note della Commissione di controllo come nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

u. c.

Il Consiglio stabilisce in 11.911.866 (a)

il totale delle spese della Comunità pagate nel corso dell'esercizio 1964; questa cifra è ripartita come segue:

	Pagamenti a carico degli stanziamenti riportati dal- l'esercizio 1963	Pagamenti a carico degli stan- ziamenti dell'eserci- zio 1964
	u. c.	u. c.
— Parlamento europeo	68.952	1.697.104
— Consiglio	60.424	1.933.022
— Commissione	521.736	7.223.714
— Corte di giustizia	3.886	403.028
	<u>654.998</u>	<u>11.256.868</u>

⁽¹⁾ Questa relazione è disponibile presso le istituzioni della Comunità.

	u. c.	
Poiché uno stanziamento di	806.786,50	(b)
è stato riportato dall'esercizio 1964 all'esercizio 1965, stanziamento così ripartito:		
	u. c.	
— Parlamento europeo	93.139,69	
— Consiglio	119.875,79	
— Commissione	588.330,02	
— Corte di giustizia	5.441,—	
e poiché uno stanziamento di	805.747,28	(c)
è stato riportato dall'esercizio 1963 all'esercizio 1964, stanziamento finanziato dagli introiti dell'esercizio 1963,		
il Consiglio stabilisce in	11.912.905,22	(a+b-c)
il totale delle entrate destinate a coprire le spese dell'esercizio 1964, entrate provenienti a concorrenza di:		
— 1.084.414,— u. c. dalle entrate proprie		
— 10.828.491,22 u. c. dai contributi finanziari degli Stati membri.		

Articolo 3

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio di funzionamento e del bilancio suppletivo di funzionamento per l'esercizio 1964.

Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO

A. PROBLEMI RELATIVI AL BILANCIO

Assunzione diretta o indiretta di personale, a carico di vari stanziamenti

COMMISSIONE

n. 142 a):

assunzioni, segnatamente in qualità di esperti, di persone incaricate di compiti amministrativi correnti e retribuite a carico di vari stanziamenti di bilancio.

Il Consiglio rileva che, come negli anni precedenti, le istituzioni hanno assunto personale supplementare a carico di vari stanziamenti non previsti per la retribuzione del personale. Ricorda il suo invito rivolto alle istituzioni affinché limitino il ricorso a esperti ai soli casi eccezionali e debitamente giustificati, per compiti specializzati e di durata determinata.

B. PROBLEMI RELATIVI ALL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI FINANZIARI

Intervento degli ordinatori, controllori finanziari e contabili

SERVIZIO COMUNE D'INFORMAZIONE

n. 252: spese che non hanno formato oggetto di una preventiva proposta di impegno.

Il Consiglio invita la Commissione a conformarsi alle disposizioni dell'articolo 29 del regolamento finanziario.

C. PROBLEMI IN RELAZIONE CON IL CONTROLLO E LA SANA GESTIONE FINANZIARIA

COMMISSIONE

n. 144 b): pagamento di indennità di trasferta ad un funzionario impegnato a Londra, per una durata indeterminata, sin dal novembre 1961.

Il Consiglio ricorda che nella decisione di scarico relativa all'esercizio 1962 (GU n. 49 del 19. 3. 1966) esso ha invitato la Commissione a non pagare più tale indennità.

D. PROBLEMI CONNESSI ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI CONCERNENTI I MEMBRI E IL PERSONALE DELLE ISTITUZIONI

Osservazioni e considerazioni generali

n. 280: osservazioni sollevate dall'applicazione delle disposizioni relative alla concessione dell'*indennità di dislocazione*.

n. 281: osservazioni sollevate dall'applicazione delle disposizioni relative ai rimborsi di spese e ai pagamenti di *indennità in occasione dell'entrata in servizio e dei tramutamenti*.

Il Consiglio fa propria l'interpretazione data alle disposizioni di questi articoli dalla Commissione di controllo. Invita la Commissione a presentare le adeguate proposte

per ovviare ad ogni difficoltà all'atto dell'applicazione di tali disposizioni dello statuto dei funzionari.

Spese di missione

Osservazioni e considerazioni generali

n. 283: pagamento di indennità di missione agli agenti convocati per i concorsi.

Il Consiglio fa proprie le osservazioni della Commissione di controllo e chiede alle istituzioni di applicare in avvenire, agli agenti in parola, le modalità in vigore per il rimborso delle spese alle persone convocate per la partecipazione a concorsi.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 febbraio 1968

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio delle ricerche e degli investimenti per l'esercizio 1964

(68/122/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 180,

visto il regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle ricerche e degli investimenti della CEEA e alla responsabilità

degli ordinatori e dei contabili (articolo 183 a) e c) del trattato),

visto il regolamento finanziario relativo alle modalità ed alla procedura secondo le quali devono essere messi a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (articolo 183, lettera b), del trattato),